

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'*IDENTITÀ ALIAS*

Approvato dal Consiglio Ordine Psicologi Marche con delibera n. 242 del 09.06.2025

Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è posto a tutela dell'identità di genere al fine di eliminare situazioni di disagio e forme di discriminazione legate alle identità sessuali.
2. Il presente Regolamento disciplina la procedura amministrativa che permette di acquisire una “*identità alias*”, ovvero utilizzare un nome differente da quello risultante dai dati anagrafici, presso il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Marche

Art. 2 - Persone Destinatarie

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Marche consente alle persone iscritte che non si riconoscono nel proprio genere anagrafico la libertà di scegliere e attivare un “*nome alias*”, in luogo del nome anagrafico.

Art. 3 - Attivazione dell'*identità alias*

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Marche istituisce un elenco delle persone iscritte da pubblicare sul proprio sito istituzionali, denominato ***Elenco Online***, il quale è finalizzato ad agevolare la consultazione delle persone iscritte da parte dell'utenza, tale elenco si differenzia dall'Albo, di cui alla Legge 56/89 che rimane invariato.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Marche evidenzia, nella pagina web di visualizzazione del suddetto Elenco Online, tale differenziazione, chiarendo alla persona consultante che i dati contenuti nell'Elenco sono quelli autorizzati dalle persone iscritte all'Albo e pubblicando il nome o nome alias, laddove richiesto, e il cognome.

2. **“L'Elenco Online”** riporta per ogni persona iscritta:

- i dati identificativi: cognome e nome o *nome alias* laddove richiesto, (nell'ambito dei quali in luogo del nome anagrafico potrà comparire il *nome alias*), luogo e data di nascita, residenza.
- il numero e data di iscrizione all'Albo;
- l'eventuale annotazione come psicoterapeuta;
- eventuali ulteriori dati facoltativi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati di contatto e l'ambito di intervento.

3. Le persone richiedenti che intendano utilizzare un'*identità alias* devono attenersi alla procedura di

attivazione di seguito specificata.

Presentazione di istanza motivata all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche, secondo apposita modulistica (Allegato A), nella quale indicare il nome elettivo prescelto, c.d. *nome alias*, in sostituzione del nome anagrafico. La scelta del nome elettivo deve avvenire nel rispetto dei principi previsti dall'art. 34 comma1, D.P.R. 396/2000 e dal Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani. L'istante contestualmente dichiara:

- di accettare che, laddove venga fatta richiesta da soggetti terzi pubblici e privati, verranno rese note sia l'identità anagrafica che l'identità *alias*, con la conseguente rivelazione del marcatore di genere assegnato all'anagrafe;
- di essere consapevole che tale identità non potrà essere utilizzata nelle attestazioni e/o certificazioni rilasciate dall'Ordine degli Psicologi della Regione Marche ad eccezione del tesserino specifico di iscrizione o della email/PEC eventualmente fornite dall'Ente territoriale.

4. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Marche, valutata positivamente l'istanza, provvede ad annotare all'interno dell'**Elenco Online** l'identità elettiva scelta dalla persona iscritta, quale *identità alias*.

5. L'istanza in esame non comporta oneri per la persona iscritta.

Art. 4 - Documentazione e identità alias

1. Alla persona richiedente potranno essere rilasciati due tesserini, uno conforme all'*identità alias*, e uno riportante i dati anagrafici.

Art. 5 - Rilascio certificazioni

1. Le certificazioni rilasciate dall'Ordine degli Psicologi della Regione Marche, su istanza della persona iscritta o di altri soggetti, dovranno riportare necessariamente i dati anagrafici della persona iscritta.

2. L'Ordine degli Psicologi della Regione Marche non produrrà alcuna attestazione o certificazione concernente l'*identità alias*, ad eccezione del tesserino di iscrizione.

Art. 6 - Obblighi della persona iscritta

1. La persona iscritta che ha scelto di utilizzare l'*identità alias* si impegna a comunicare tempestivamente all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche qualsiasi variazione concernente il *profilo alias* risultante all'interno dell' **“Elenco Online”**.

Art. 7 - Trattamento dei dati Personalini

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, *"Codice in materia di protezione dei dati*

"personali" e del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Marche tratteranno i dati indicati dalla persona iscritta nell'istanza di adozione del *profilo alias* esclusivamente per le finalità connesse alle procedure ivi specificate.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Marche opererà, ai fini della trasmissione dei dati al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, sulla base delle indicazioni operative fornite dallo stesso CNOP ai Consigli degli Ordini territoriali aderenti al fine di permettere una gestione uniforme delle casistiche in esame sull'intero territorio Nazionale nonché la corrispondenza tra i dati visibili nell'Elenco Nazionale Online e quelli visibili sull' "**Elenco Online**" tenuto dall'Ordine degli Psicologi della Regione Marche.